

**Sentenza:** n. 123 del 26 marzo 2010

**Materia:** finanza regionale

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** articoli 3, 120 e 117 comma 1 e comma 2 lett. e); articoli 12 e 39 Trattato CE e articolo 7 regolamento CEE n. 1612/1968

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** articolo 12 commi 1 e 2 e articolo 25 comma 2 L.R. Campania 16 gennaio 2009, n. 1 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009)

**Esito:** illegittimità delle norme impugnate

**Estensore nota:** Alessandra Cecconi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna le disposizioni in epigrafe indicate assumendone il contrasto con vari parametri costituzionali ed in particolare con l'articolo 117 co. 2 lettere e) ed l) - in quanto invasive di competenze esclusive statali in materia di tributi statali ed ordinamento civile e processuale - nonché con gli articoli 120 e 117 co. 1 Cost. e con il Trattato CE in quanto disposizioni che - agevolando soggetti che hanno avuto residenza storica almeno decennale nella Regione - introducono un regime privilegiato per una particolare categoria di cittadini, regime non giustificato da rilevanti ragioni di interesse pubblico. Le stesse appaiono quindi in contrasto sia con l'articolo 120 Cost. (che vieta al legislatore regionale misure che ostacolano la libera circolazione tra Regioni di persone e cose o limitino l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale) sia con il trattato CE ed i principi di libera circolazione dei lavoratori e non discriminazione.

Infatti l'articolo 12 ai commi 1 e 2 - con disposizioni sostanzialmente analoghe ed "al fine di favorire il rientro sul territorio di risorse umane qualificate" - da un lato prevede che sono agevolabili mediante credito di imposta le assunzioni di persone che abbiano avuto residenza in Campania per almeno 10 anni, in possesso di laurea in discipline tecnico scientifiche e residenti all'estero da almeno 24 mesi (in condizioni di occupazione, lavoro precario o disoccupazione). Dall'altro lato, il comma 2 prevede la destinazione di una quota dei fondi destinati al finanziamento del credito di imposta regionale per gli investimenti alle imprese che effettuano nuovi insediamenti sul territorio regionale, il cui capitale sociale sia detenuto a maggioranza da soggetti con gli stessi requisiti indicati al comma 1.

In relazione a tali disposizioni, la Corte costituzionale ritiene di esaminare in via prioritaria la censura relativa alla violazione dell'articolo 117 co. 2 lett e): invero le disposizioni impugnate non limitando in modo espresso la loro efficacia

ai soli tributi regionali, troverebbero applicazione anche in riferimento ai tributi statali invadendo così la competenza esclusiva in materia.

La Corte si richiama al proprio orientamento in materia di potestà tributaria regionale affermando che:

- in carenza della fondamentale legislazione nazionale di coordinamento ex art. 119 Cost., non è ammissibile una piena esplicazione di potestà regionali autonome;
- fino all'emanazione di tale legge fondamentale le Regioni non possono istituire e disciplinare tributi propri aventi gli stessi presupposti dei tributi dello Stato e legiferare su tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali;
- va considerato statale il tributo istituito e regolato da una legge statale anche se il gettito è devoluto alla Regione;
- la disciplina dei tributi statali è riservata allo Stato e non sono ammessi interventi regionali nemmeno di carattere integrativo.

Sulla base di questi principi, la Corte rileva la violazione della competenza esclusiva statale in materia: l'articolo 12 co. 1 infatti nel prevedere un'agevolazione tributaria nella forma del credito di imposta applicabile a tributi erariali costituisce un'integrazione della disciplina statale non consentita.

Restano assorbite le restanti censure.

Con riguardo all'articolo 25 della legge impugnata, questo stabilisce che gli enti sanitari e zooprofilattici che hanno stipulato l'accordo ai sensi dell'articolo 1 co. 180 della legge finanziaria per il 2005, limitatamente alla durata dello stesso accordo, non possono essere sottoposti a pignoramento.

Lo Stato ricorrente censura la disposizione in quanto, sottraendo i beni di tali enti al regime di esecuzione forzata - in deroga al principio della responsabilità patrimoniale del debitore - incide nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale.

La Corte ritiene fondata la censura e dichiara l'illegittimità della norma riconoscendo che questa nell'introdurre una limitazione al soddisfacimento delle ragioni dei creditori degli enti indicati, non prevista dalla normativa statale, viene ad operare nell'ambito della materia di competenza esclusiva statale di cui all'art. 117 co. 2 lett. l) Cost.